

Collaudi: anche i tecnici con laurea breve eseguono le verifiche conclusive sulle opere

Nuovi requisiti per conferire l'incarico, specifica dei documenti forniti al collaudatore, modalità delle visite in corso d'opera. Compensi: utilizzabili solo le tariffe professionali e non più l'incentivo per i dipendenti pubblici

di Alfredo D'Ercole

Importanti novità anche per i collaudi: il riordino delle disposizioni regolamentari e l'armonizzazione con le norme del Codice ridisegnano la fase conclusiva del processo di realizzazione delle opere. Il nuovo regolamento, pur mantenendo invariato il numero degli articoli dedicati al collaudo, conferma quel processo di evoluzione normativa iniziato con i decreti correttivi. Le principali novità sono così sintetizzabili:

- nuovi requisiti per il conferimento dell'incarico di collaudo, che può essere conferito a soggetti muniti laurea breve;
 - specifica dei documenti forniti al collaudatore;
 - modalità delle visite in corso d'opera e contenuti del certificato di collaudo;
 - esecuzione dei lavori in danno nel caso di vizi riscontrabili nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo.
- Nella confermata impostazione regolamentare in 24 articoli, il collaudo conclude il processo realizzativo

del lavoro pubblico. È lo strumento con cui la stazione appaltante verifica che le opere siano state eseguite secondo i patti contrattuali e in conformità con i progetti approvati e validati.

Vengono confermati anche i tre momenti essenziali del processo di collaudo: verifica di conformità dei lavori eseguiti, emissione del certificato di conformità e approvazione finale da parte della stazione appaltante. Esaminando nel dettaglio il Regolamento numerosi sono gli aggiornamenti riscontrabili negli articoli che vanno dal 215 al 238.

Disposizioni preliminari (articoli 215-220)

La definizione dell'oggetto del collaudo (articolo 215) è identica all'articolo 187 del previgente Regolamento.

Al comma 1 si precisa che la verifica deve essere effettuata in relazione al «progetto approvato» (termine che non compariva nel precedente regolamento) e segno del ruolo centrale di questo. Nel comma 2 è introdotta una sorta di elasticità negli accertamenti da effettuare durante le visite di sopralluogo, consentendo all'organo di collaudo di recuperare una certa discrezionalità. Resta fermo, inoltre, l'esame delle riserve dell'esecutore iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

All'ultimo comma, il quarto, viene eliminata l'obbligatorietà del collaudo in corso d'opera «nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali», previsto dal Codice precedente all'articolo 187, comma 3, lettera e). Da rilevare anche l'obbligatorietà del collaudo in corso d'opera negli appalti affidati mediante dialogo competitivo o mediante locazione finanzia-

ria. In sostanza è rafforzato il quadro dei collaudi in corso d'opera a garanzia della buona esecuzione delle opere.

L'espletamento dell'incarico comporta sopralluoghi, accertamenti, saggi e verifiche tecniche secondo quanto prescritto dalla normativa di settore, esame della documentazione relativa al progetto, alla contabilità e di ogni altro atto richiesto al responsabile del procedimento, nonché delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore e non risolte in via amministrativa.

Cambiamenti rilevanti sono stati inseriti nel procedimento di nomina del collaudatore. Nell'articolo 216, infatti, sono analizzate le varie figure alle quali possono essere conferiti incarichi di collaudo, richiamando l'attenzione sull'articolo 120, comma 2-bis del Codice, che dettaglia in maniera quasi regolamentare le modalità di conferimento.

Il principio fondamentale del collaudo è l'essere un'attività propria della stazione appaltante, quindi da conferire a dipendenti propri o ad amministrazioni aggiudicatrici con elevata qualificazione professionale e sulla base di criteri fissati preventivamente, nel rispetto di principi di rotazione e trasparenza. Si può ritenere, dunque, che lo svolgimento dell'attività di collaudo da parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: l'incarico, infatti, è espletato *ratione officii* e non *intuitu personae*, risolvendosi la relativa prestazione in una «modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego».

La stazione appaltante può motivare la scelta in base ad alcuni criteri: 1) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

LE PRINCIPALI NOVITÀ

ARTICOLO	CONTENUTO
215 comma 2	Gli accertamenti e le verifiche sono effettuati con maggiore discrezione dell'organo di collaudo
215 comma 4	Il collaudo in corso d'opera non è più obbligatorio nel caso di lavori e opere su beni culturali e ambientali
216 comma 4	Un membro della commissione di collaudo può essere laureato in scienze giuridiche, economiche o equipollenti, purché abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici
216 comma 5	L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve, purché iscritti da più di cinque anni nel rispettivo albo professionale
216 comma 6	Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici
216 comma 9	Nuovi requisiti per il conferimento dell'incarico di collaudo. Consegnimento del titolo professionale da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a cinque milioni di euro; da almeno cinque per importi inferiori
217 comma 1	Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore, tra i quali si segnalano le relazioni del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento, le disposizioni del responsabile del procedimento e i certificati inerenti il piano dei controlli
220 comma 3	Possibilità di formare commissioni di collaudo composte da due membri. In caso di dissenso tra i due componenti prevalgono le conclusioni formulate dal presidente
221 comma 1	I sopralluoghi diventano necessari durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione
224 comma 3	Nel caso in cui l'esecutore non provveda al ripristino delle opere alterate dalle verifiche del collaudatore, la stazione appaltante può affidarne l'esecuzione in economia, deducendo la spesa dal credito residuo
228 comma 1	Le lavorazioni non autorizzate vengono ora ammesse nella contabilità, previo parere della stazione appaltante, se sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se non le fanno superare i limiti delle spese approvate
229 commi 1 e 2	Elementi che compongono il certificato di collaudo
229 comma 3	Qualora dovessero emergere vizi o difetti dell'opera nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, la stazione appaltante può far eseguire all'esecutore - o in suo danno - gli interventi necessari
237 comma 1	Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo per opere di importo inferiore a un milione di euro
238	Compensi spettanti ai collaudatori

2) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

3) rotazione degli incarichi.

Per garantire la trasparenza, l'elenco dei collaudi affidati unitamente ai nominativi dei destinatari degli incarichi dovranno essere resi noti con cadenza periodica secondo adeguate forme di pubblicità, così come richiamato dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 2/2009.

Il ricorso a professionalità esterne,

pertanto, appare residuale rispetto al conferimento a dipendenti interni. Per poter procedere all'affidamento esterno è necessario che la carenza di personale sia sempre accertata o certificata dal responsabile del procedimento; inoltre il ricorso a professionisti esterni deve avvenire secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi.

L'accertamento con esito negativo, però, non esaurisce gli adempimenti preliminari della stazione appaltante, la quale è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo

a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di professionalità diverse, nel secondo comma si prevede la possibilità di creare delle commissioni di collaudo formate da due o tre componenti; possono far parte delle commissioni di collaudo e limitatamente a un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti in possesso di laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, purché abbiano prestato servizio per cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Una delle novità consiste nel fatto che l'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve, abilitati all'esercizio della professione e iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. I lavori di manutenzione, infine, possono essere collaudati anche da funzionari delle stazioni appaltanti in possesso di un diploma tecnico e che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 7, invece, descrive i soggetti cui non possono essere affidati gli incarichi: rimane la limitazione per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, ma solo se in attività di servizio. Al comma 8, la previsione di affidare al soggetto incaricato del collaudo, anche quello statico, nonché le verifiche relative al rispetto delle norme sismiche, evidenziano il carattere generale e onnicomprensivo della prestazione. Ciò comporta che in questo caso il soggetto affidatario del collaudo debba essere in possesso dei necessari requisiti e iscritto all'albo da almeno dieci anni.

Vengono anche fissati, dal comma 9, i requisiti dei collaudatori: il conseguimento del titolo professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a cinque milioni di euro e da almeno dieci anni per lavori di importo superiore.

I documenti da fornire

Nell'articolo successivo, il 217, l'elenco dei documenti da fornirsi al collaudatore è dettagliatamente identificato e si arricchisce di numerosi elementi, tra i quali si segnalano le relazioni del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento, le sue disposizioni e i certificati inerenti il piano dei controlli; su quest'ultimo elemento va posta una particolare attenzione. La finalità del piano di controllo è verificare la conformità delle opere realizzate agli standard di progetto e alle condizioni contrattuali; la scelta degli elementi da controllare in fase di

collaudo deve essere effettuata in base ai parametri da monitorare, già in fase di progetto.

Il concetto di "piano dei controlli" rappresenta il superamento della logica "a regola d'arte", frutto di una valutazione più empirica, con più decisione nel sistema dei lavori pubblici la logica del "controllo qualità", cioè della rispondenza di una lavorazione a standard qualitativi fissati in fase di progetto e "misurabili" con metodo scientifico. A tal fine si pensi anche a tutte le attività di controllo tecnico effettuabili in cantiere per la verifica dei materiali, degli elementi o sub sistemi e dell'esecuzione delle lavorazioni, quale garanzia della qualità complessiva dell'opera finita, a tutela anche del valore patrimoniale del capitale pubblico investito.

Sostanzialmente identico alla formulazione del precedente regolamento l'articolo 218.

L'articolo 219, invece, ridisegna l'estensione delle verifiche di collaudo. È eliminato il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori per il completamento delle operazioni di collaudo in quanto già previsto dall'articolo 141, comma 1, del Codice. Il comma 2 chiarisce con maggiore attenzione le modalità da seguire per le operazioni di collaudo; le parole-chiave sono: accertamenti, saggi e riscontri sulle lavorazioni, ma anche il tempestivo e diligente operato dell'esecutore.

Si può anche osservare che sarebbe utile indicare già in fase di progettazione le operazioni da sottoporre a successiva verifica, una sorta di *check-up* sulla cui base verificare l'operato dell'esecutore. In altri termini si profila un nuovo modo di effettuare i collaudi, fondato più sul valore delle misurazioni analitiche che sulla più consueta regola d'arte.

Il comma 3, infine, prevede che al collaudatore in corso d'opera possano essere richiesti pareri in merito a eventuali perizie di varianti, proroghe e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. Questo aspetto è degno di rilievo proprio per il valore di terzietà del collaudatore nei confronti dell'esecuto-

re e del direttore dei lavori, una sorta di "controvoce" che può contribuire a migliorare l'armonia dell'esecuzione.

Nel comma 3 dell'articolo 220 viene introdotta l'istituzione di commissioni formate da due membri, all'interno delle quali vige la primazia delle conclusioni formulate dal presidente nel caso di dissenso dell'altro membro. È possibile notare, quindi, che il legislatore ha ammesso la possibilità di istituire una commissione di collaudo di tipo "imperfetto", ovvero all'interno della quale non è possibile formare maggioranza.

In questo caso il presidente non agisce più in qualità di "*primus inter pares*", ma come "*primus super pares*", lasciando aperti numerosi interrogativi sull'utilità di una commissione di questo tipo.

Visite e procedimento di collaudo (articoli 220-238)

L'articolo 221, riprendendo il terzo comma dell'articolo 194 del regolamento previgente, lo amplia e lo modifica in più parti.

La disciplina delle visite in corso d'opera assume un'importanza maggiore nell'ambito delle procedure di collaudo. Al comma 1 della disposizione si stabilisce che i sopralluoghi diventano necessari durante «l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione». Il controllo sulla realizzazione dell'opera, in tal modo, diviene effettivo e non più formale come nella precedente formulazione.

Al comma 2, invece, si afferma la necessità di effettuare sopralluoghi qualora si verifichi un «andamento anomalo dei lavori rispetto al programma». Appare evidente la volontà del legislatore di assegnare ai piani di realizzazione dell'opera un valore più cogente, tutelando la stazione appaltante da eventuali ritardi dell'esecutore. Di ciascuna visita, in base al terzo comma, devono essere redatti dei verbali.

Il comma 4, in ultimo, è un richia-

COSÌ L'AUTORITÀ DI VIGILANZA

1. Il collaudo relativo a un contratto pubblico di lavori deve essere affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati.
2. La stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione.
3. Il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina.
4. L'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'allegato IA del Codice, avviene mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli articoli 90 e 91 del Codice.
5. È consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice.
6. La partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, a eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del Dlgs 165/2001).
7. È ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione.
8. I requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura.
9. L'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

mo all'omologa disposizione previgente. Si limita, infatti, a ribadire il termine di 30 giorni per la trasmissione del verbale di visita al responsabile del procedimento, al cui interno, in virtù del potere consultivo e di controllo attribuito all'organo di collaudo, vanno inserite analisi sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali, unite a osservazioni e suggerimenti. La disposizione recata dall'articolo 222, riprendendo l'articolo 191 della precedente regolamentazione, disciplina la visita definitiva di collaudo. Resta inalterato l'intero dispositivo, ma viene modificato il processo comunicativo tra le parti coinvolte (comma 1). Nel testo previgente, dopo aver esaminato i documenti acquisiti, l'organo di collaudo doveva determinare il giorno della visita di collaudo, informarne il responsabile del procedimento che a sua volta ne rendeva edotti l'appaltatore, il direttore dei lavori e tutte le altre figure di cantiere.

Nella nuova formulazione, invece, l'organo di collaudo, dopo aver esaminato i documenti, deve anche verificarne la completezza, per poi fissare la data della visita di collaudo e informarne non solo il responsabile del procedimento, ma anche il

direttore dei lavori, che è incaricato di comunicare all'esecutore la data stabilita. I commi successivi, relativi alla presenza delle parti, restano identici alla formulazione del regolamento previgente.

Il processo verbale di visita previsto dall'articolo 223 viene rinnovato solo nel primo comma, con l'evidente risultato di snellimento della disciplina precedente. Il Legislatore ha ritenuto opportuno eliminare la gran parte delle indicazioni che il verbale di verifica doveva contenere secondo l'articolo 194 del testo previgente, mantenendo soli tre elementi: gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo, il giorno della visita di collaudo, le generalità degli intervenuti alla visita e degli assenti. Gli altri commi sul processo verbale restano invariati.

L'articolo 224 del regolamento, inerte gli oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo, opera una semplice collazione tra l'articolo 193 del testo previgente e l'articolo 37, comma 2, del Dm Lavori pubblici 145/2000. Restano gli obblighi dell'esecutore di mettere a disposizione dell'organo di collaudo tutti i mezzi e gli operai necessari per espletare le sue funzioni e di ripristi-

nare le opere alterate dall'esecuzione delle verifiche. Viene introdotta anche la possibilità di effettuare in economia tali opere, nel caso in cui l'esecutore non vi provveda, deducendo la spesa dal credito residuo.

La successiva disposizione, all'articolo 225, riguardante le relazioni, resta identica alla formulazione precedente dell'articolo 195. Al comma 1 si stabilisce che l'organo di collaudo, dopo aver raffrontato i dati risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti e dei documenti contabili, determina, sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, se il lavoro sia collaudabile o meno, le condizioni e le restrizioni che consentono al lavoro di essere collaudato, i provvedimenti da adottare qualora non sia collaudabile, le modificazioni da apportare al conto finale e il credito dell'esecutore.

L'organo di collaudo, in base al secondo comma, esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore. In ultimo, al terzo comma, l'organo di collaudo espone, all'interno di una relazione riservata, il proprio parere su riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali sono sta-

no state effettuate delle risoluzioni definitive. È, questa, una disposizione che rafforza il potere consultivo dell'organo di collaudo.

L'articolo 226 riprende senza modifiche le disposizioni previste dall'articolo 196 del regolamento precedente, anch'esso relativo alle discordanze tra la contabilità dei lavori e la loro esecuzione. Altrettanto avviene per la disposizione successiva, l'articolo 227, che riprende la disciplina dei difetti e delle mancanze nell'esecuzione già inserita nell'articolo 197 della passata regolamentazione. Unica differenza è presente nella parte finale del secondo comma: se l'esecutore non elimina i difetti riscontrati dal collaudatore, la stazione appaltante vi provvede affidando i lavori in economia, deducendo sempre la spesa dal credito residuo.

Variationsi rilevanti sono state introdotte dal Legislatore con l'articolo 228 del regolamento, che disciplina le eccedenze dei lavori eseguiti. Nel testo previgente, all'articolo 198, si affermava che l'organo di collaudo, nel caso in cui avesse riscontrato lavorazioni non precedentemente autorizzate, avrebbe dovuto sospendere il rilascio del certificato, proponendo al responsabile del procedimento i provvedimenti da adottare. Il primo comma dell'articolo 228, invece, prevede, previo parere vincolante della stazione appaltante, l'ammissione in contabilità delle lavorazioni non precedentemente autorizzate solo se l'organo di collaudo le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se non le fanno eccedere i limiti delle spese approvate.

Si pongono ora due problemi riguardanti il "parere", che dovrebbe essere di natura sia tecnica, sia finanziaria, e il soggetto competente all'approvazione dei lavori eccedenti che, con riferimento all'articolo 161, comma 9, del regolamento, è il responsabile del procedimento.

In ogni caso la norma potrebbe favorire il rimando al certificato di collaudo per la liquidazione di lavorazioni di dettaglio, magari non previste in progetto e successivamente non riportate neanche in perizia. Per

questi motivi sono estremamente importanti la precisione del progetto esecutivo e il continuo ricorso da parte dell'esecutore ai dettagli di cantiere.

L'emissione del certificato di collaudo rappresenta il secondo momento del processo di collaudo delle opere. Il comma 1 dell'articolo 229 indica dettagliatamente il contenuto della relazione di collaudo che deve ripercorrere l'intero iter progettuale. Novità al comma 3 riguarda le modalità di accertamento dei vizi o difetti dell'opera che dovessero emergere entro due anni dall'emissione del collaudo; si ricorda che il certificato di collaudo ha sempre carattere di provvisorietà e assume carattere definitivo dopo il secondo anno.

Da notare che qualora l'esecutore non provveda a ripristinare quanto a lui contestato, la stazione appaltante vi provvede in danno.

L'esito finale

Per quanto riguarda la presa in consegna anticipata delle opere, sono riproposte sostanzialmente le precedenti disposizioni regolamentari; lo stesso per i successivi articoli 231, 232 e 233. L'articolo 234, invece, ci porta alcune novità: a conclusione delle operazioni di collaudo sono trasmessi al responsabile del procedimento tutti i documenti consegnati, oltre ai verbali di visita, certificato di collaudo, la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate e le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore.

La stazione appaltante, entro i successivi 60 giorni, effettua la revisione contabile degli atti e delibera sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sugli avvisi ai creditori. La stazione appaltante ha la facoltà di procedere a un nuovo collaudo fino a quando non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo.

Infine, due notazioni importanti ai commi 4 e 5 che molto spesso hanno portato a dubbi interpretativi: l'organo di collaudo, ove richiesto,

deve predisporre e trasmettere al responsabile del procedimento la relazione acciando la totalità delle spese effettuate, definendo tutti i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario; viene definito con chiarezza, inoltre, che le relazioni riservate sono sottratte all'accesso.

L'articolo 235 detta disposizioni in merito allo svincolo della cauzione e al pagamento della rata di saldo. Questa va pagata sempre non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a far data dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede allo svincolo delle cauzioni con le cautele prescritte dalla legge. All'articolo 236 sono definiti i lavori per i quali il collaudo viene effettuato sulla base della certificazione di qualità, qualora l'incidenza delle componenti impiegate sul costo totale superino il cinque per cento. Si tratta dei lavori di particolare complessità tecnica ovvero quelli nei quali le componenti architettoniche, strutturali, impiantistiche siano di particolare rilevanza e non usuali.

Il certificato di regolare esecuzione previsto dall'articolo 237 può sostituire il certificato di collaudo nei limiti previsti dal codice fino a 500.000 euro, per importi superiori e non eccedenti il milione di euro è facoltativo, pertanto la stazione appaltante ne deve motivare la scelta.

I compensi

Completamente ridisegnato l'articolo 238 del Codice in merito al compenso spettante ai collaudatori. Per determinare il compenso spettante a ciascun collaudatore possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento le tariffe di collaudo, ove motivatamente ritenute adeguate. Ma le tariffe professionali non possono essere utilizzate per i dipendenti pubblici. La Corte dei conti, infatti, non ha ritenuto legittima questa possibilità e ha stralciato la parte del comma 1 riferita ai dipendenti pubblici. In sostanza si torna a fare riferimento all'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del Codice, così come aveva indicato l'Autorità dei lavori pubblici nella determinazione 2/2009. ■